

Condotta, evento, causalità

Prof. D. Castronuovo

Condotta / Evento

■ Azione

■ Reati commissivi:

-di mera azione

-di evento

■ Omissione

■ Reati omissivi:

-propri o puri

*-impropri o
commissivi mediante
omissione*

Condotta

- **Diverse concezioni di azione** (un tempo «pietra angolare dell'illecito penale»; oggi le polemiche sul concetto di azione hanno perso parte della loro importanza):
 - **causali** o naturalistiche (ogni modificazione esteriore della realtà)
 - **finalistiche** (ogni comportamento sorretto da un fine)
 - **sociali** (ogni comportamento socialmente rilevante o significativo)

Requisiti della condotta penalmente rilevante

- Deve trattarsi di una azione od omissione
 - **umana** (anche nel senso spersonalizzato in cui le condotte umane si svolgono all'interno di organizzazioni)
 - **materiale** (apprezzabile nella realtà esteriore: principio di materialità, diritto penale del fatto...)
 - **cosciente e volontaria** (aspetto soggettivo della condotta: *suitas*: art. 42)

Coscienza e volontà della condotta (art. 42/1 c.p.)

- Tale requisito (*suitas* della condotta) è anche espressione del fatto che deve trattarsi di una *condotta umana*:

è un concetto che permette di ascrivere una condotta come appartenente a un soggetto, come veramente *sua*, a lui attribuibile.

La *suitas* della condotta è richiesta in tutte le forme di responsabilità: reati dolosi, colposi, preterintenzionali, a responsabilità oggettiva.

Suitas in senso naturalistico e normativo

- Coscienza e volontà *naturalistico-psicologiche* si hanno nelle **condotte dolose** (dominio effettivo del comportamento tenuto).
- Nelle **condotte colpose**, nelle **omissioni per dimenticanza**, negli **atti istintivi, riflessi, automatici**, il requisito della coscienza e volontà può essere inteso solo in senso normativo, come concetto *ascrittivo*: dominabilità, impedibilità.
- Possibile esclusione nei casi di movimenti nel sonno, sonnambulismo, delirio, coma, malori improvvisi...
- Cause di esclusione tipizzate: costringimento fisico (46), forza maggiore e caso fortuito (45).

Azione / Omissione

- Azione come concetto naturalistico
- Reato commissivo: violazione di un divieto

- Omissione come concetto normativo (*non facere quod debetur*): condotta pensabile solo se si presuppone una norma che impone un dato comportamento
- Reato omissivo: violazione di comando (obbligo di agire)

Reati commissivi, omissivi, misti

- Sulla base della natura della condotta, i reati si classificano in **commissivi** (o d'azione) e **omissivi** (o di omissione).
- Esistono anche reati **a forma mista** (commissiva e omissiva): es. insolvenza fraudolenta (641).
- I reati omissivi, essendo fondati su obblighi di agire penalmente sanzionati, sono assai più rari.

Reati omissivi

- **Propri**: sono reati di mera condotta omissiva, direttamente tipizzati:
 - omissione di soccorso;
 - omissione di denuncia;
 - omissione di atti d' ufficio...

- **Impropri**: sono reati (detti anche “commissivi mediante omissione”) in cui è presente anche un evento, tipizzati mediante la clausola di equivalenza dell'art. 40/2 c.p.

Reati omissivi impropri

- Art. 40/2: equivalenza tra *cagionare* e *non impedire* un evento...
- ...in presenza di un *obbligo giuridico* di impedimento.

Obbligo giuridico di impedire

■ **Teoria formale**: la **fonte** di un obbligo giuridico di impedimento può consistere in una *legge*, un *contratto*, una *precedente azione pericolosa*

■ **Teoria sostanziale**: l'obbligo giuridico si fonda su una **posizione di garanzia**: posizioni di *protezione* (genitori) e di *controllo* (imprenditore); *originarie* (genitore, datore di lavoro) e *derivate* (bambinaia, delegato).

Classificazioni riguardanti la condotta

- Reati a forma libera (o causalmente orientati):

omicidio,
lesioni,
Incendio...

- Reati a forma vincolata:

furto,
truffa,
epidemia...

Disvalore d'azione e disvalore d'evento

■ Il reato è un illecito di *modalità di lesione*:

conta il disvalore d'evento, ma - in un diritto penale conforme al **principio di colpevolezza** - anche quello della condotta: non basta aver realizzato il fatto (es. cagionato l'evento), ma conta il “come”.



Anche nei reati a forma libera, la condotta deve risultare *soggettivamente* caratterizzata dal dolo o dalla colpa.

Presupposti della condotta

- Elementi preesistenti o concomitanti rispetto all' azione od omissione (in caso di dolo, devono essere oggetto di rappresentazione):
 - stato di gravidanza (aborto)
 - precedente matrimonio (bigamia)
 - provenienza illecita del bene (ricettazione, riciclaggio)
 - possesso del bene (appropriazione indebita, peculato)
 -

Evento (nozioni)

- Evento in senso naturalistico:
modificazione esteriore della realtà, logicamente e cronologicamente (talora spazialmente) distinguibile dalla condotta (e ad essa legato da un nesso di causalità). È presente solo nei reati di evento. Effetti fisici, biologici, psicologici...
- Evento in senso giuridico:
è l'offesa, ossia il danno o la messa in pericolo del bene tutelato. In ossequio al principio di offensività, l'evento in senso giuridico dovrebbe essere presente in tutti i reati (concezione "realistica" del reato). Questioni in tema di oggetto del dolo.

Evento (natura)

-Evento come elemento costitutivo del fatto:
deve essere coperto dal dolo (art. 47) o dalla colpa.

-Evento aggravante:

circostanza aggravante: per l'imputazione è sufficiente la colpa (art. 59). Criterio di imputazione dei delitti aggravati dall'evento (compatibilità con il principio di colpevolezza).

Evento condizione obiettiva di punibilità (art. 44):
problema della compatibilità con il principio di colpevolezza (c.o.p. intrinseche).

Classificazioni dei reati in base alla presenza o meno dell'evento (naturalistico)

- Reati “**formali**” ossia di **mera condotta commissiva** (reati d'azione: percosse, furto, evasione, violazione di domicilio); od **omissiva** (reati omissivi propri: omissione di soccorso).

Spesso sono reati di **pericolo** (pericolo presunto o concreto legato alla condotta)

- Reati **di evento**:
reati di evento **dannoso** (omicidio, lesioni, danneggiamento, truffa);
reati di evento **pericoloso**: (incendio, inondazione, valanga, disastro ferroviario...)

Classificazione dei reati in base alla “durata”

- **Reati istantanei:** l'offesa al bene giuridico è istantanea e insuscettibile di protrazione nel tempo (omicidio, lesioni, furto, corruzione, percosse)
- **Reati permanenti:** la permanenza nel tempo dell'effetto offensivo dipende dalla volontà dell'agente (sequestro di persona [605], riduzione in schiavitù [600], invasione di immobili [633], associazione per delinquere [416]). Già perfetti al momento della condotta, si consumano quando si interrompe la permanenza dell'offesa.
- **Reati abituali** (o a condotta reiterata): reiterazione intervallata e discontinua di più condotte omogenee. Necessariamente abituali: maltrattamenti in famiglia (572). Eventualmente abituali: sfruttamento della prostituzione (600-bis).

Causalità

- Problema che riguarda i soli reati di evento naturalistico
- Riferimento costituzionale: principio di personalità della responsabilità penale (resp. per fatto proprio)
- Il problema della causalità si sovraccarica nelle ipotesi di responsabilità oggettiva (in cui si prescinde dalla colpevolezza)

Causalità: disciplina del c.p.

- Art. 40/1: l'evento dannoso o pericoloso come *conseguenza* della condotta.
- Art. 40/2: *equivalenza* tra cagionare e non impedire l'evento (in presenza di un obbligo giuridico)
- Art. 41 (*concorso di cause*):
 - co. 1 - concause preesistenti, simultanee o sopravvenute (anche fatto illecito altrui: co. 3): non escludono il rapporto di causalità;
 - co. 2 - concause sopravvenute da sole sufficienti a produrre l'evento: escludono il rapporto di causalità

Quando un evento è conseguenza di un'azione od omissione?

- **Teoria condizionalistica** (*condicio sine qua non*): è causa di un evento ogni sua condizione necessaria, ogni antecedente senza il quale l'evento non si sarebbe verificato:
 - *condizione necessaria, da sola non sufficiente* (pluralità di cause, concause)
 - *teoria dell'equivalenza*: basta che la condotta (umana) sia una delle condizioni dell'evento
-

Condicio sine qua non

- Procedimento di “eliminazione mentale” (giudizio ipotetico/controfattuale)
- La “condicio” esprime la struttura logica del giudizio di causalità, un modello, una formula da riempire di contenuto (es., una massima di esperienza).
- Funziona solo se già si conosce come agiscono i fattori eziologici...

Condicio sine qua non

■ *Obiezioni:*

- formula non selettiva (regresso all' infinito);
- causalità addizionale;
- causalità alternativa ipotetica.

■ *Correttivi:*

- dolo/colpa (problema irrisolto nei casi di responsabilità oggettiva)
- evento concreto (hic et nunc)

Teoria condizionalistica e modello della sussunzione sotto leggi scientifiche (1)

- *Modello individualizzante* (es. caso delle macchie blu): contrario a tassatività e personalità;
- *Modello generalizzante*: il diritto necessita di un sapere esterno obiettivo (scienza, tecnica, esperienza). Il giudice come consumatore e non produttore di leggi scientifiche.

Modello di spiegazione causale mediante legge scientifica “di copertura”.

Teoria condizionalistica e modello della sussunzione sotto leggi scientifiche (2)

- Leggi scientifiche
universali

- Leggi scientifiche
probabilistiche (o
statistiche)

Giudizio causale (S.U. Franzese, 2002)

- Accertamento *ex post*: tutte le conoscenze acquisite al momento del giudizio
- Sapere scientifico corroborato (non congetture o ipotesi causali)
- Standard dell'oltre il ragionevole dubbio
- Accertamento induttivo e probabilistico con livello elevato di credibilità razionale
- Giudizio bifasico: probabilità statistica / probabilità logica

Teorie alternative

- Causalità adeguata
 - Causalità umana
 - Imputazione oggettiva dell' evento
-

Causalità omissiva

- Equivalenza tra “cagionare” e “non impedire”
- Causalità dell’omissione: l’ evento si è verificato per uno sviluppo eziologico sul quale il soggetto (garante) non è intervenuto.
- Procedimento di “aggiunta mentale” (giudizio doppiamente ipotetico): es.: 1. eliminando mentalmente l’ infezione, il paziente non sarebbe morto (condizione attiva); 2. aggiungendo mentalmente la terapia antisettica il paziente non sarebbe morto (condizione omissiva).
- Giudizio solo in termini probabilistici